



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna  
Sede di Bologna*

**DECRETO N. 41/24**

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 6, commi 3 e 5;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e successive modificazioni;

Visto il precedente decreto n. 9/19 in data 9 aprile 2019, con il quale è stata disposta la ripartizione del contenzioso tra le due sezioni, a decorrere dal 1° maggio 2019;

Rilevato l'andamento del flusso e la giacenza attuale dei ricorsi presso la I e II sezione del Tribunale;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune variazioni al riparto disposto con il decreto del 2019, al fine di precisare le competenze delle sezioni in conformità alle nuove voci di classificazione dei ricorsi e di chiarire alcune attribuzioni in modo da prevenire dubbi applicativi;

Considerato che, pertanto, occorre introdurre alcune modifiche alla competenza per materia di ciascuna sezione;

Sentito il Presidente della seconda sezione;

**DECRETA**

a partire dal 1° gennaio 2025 la competenza per materie di ciascuna sezione è così stabilita:

**SEZIONE PRIMA:**

- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori e forniture;
- Ambiente, gestione rifiuti, igiene;

- Atti concernenti l'ingresso, il soggiorno, la cittadinanza degli stranieri ai sensi del *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e ai sensi della ulteriore normativa speciale di settore;
- Beni culturali e paesaggistici;
- Credito e risparmio;
- Enti pubblici (struttura e composizione degli organi);
- Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo, giochi, lotterie e scommesse;
- Infrastrutture e trasporti di interesse nazionale e regionale;
- Procedure concorsuali finalizzate all'assunzione nelle amministrazioni dello Stato, ad eccezione dei concorsi relativi alle scuole di ogni ordine e grado (personale docente e ATA) di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*;
- Procedure espropriative delle Amministrazioni, ivi inclusi gli atti e provvedimenti urbanistici che comportano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- Professioni e mestieri, ivi inclusi gli atti di rilascio di abilitazioni, licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni in albi ed elenchi o atti di assenso comunque denominati preordinati all'esercizio delle professioni e mestieri;
- Pubblico impiego (controversie relative al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- Sicurezza e ordine pubblico, comprese le interdittive antimafia e gli atti connessi;
- Telecomunicazioni (ivi incluse le controversie in materia urbanistica ed edilizia concernenti l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione);
- Università, istruzione e ricerca ed esami di Stato;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato limitatamente alle pronunce della sezione prima;
- Atti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione non compresi in materie specifiche (in via residuale, solo ove non sia possibile collocare la causa in nessuna delle tipologie specifiche).

## **SEZIONE SECONDA:**

- Agricoltura e foreste, animali, caccia e pesca;
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi a servizi;
- Calamità naturali;
- Concorsi per l'assunzione negli Enti territoriali, nel Servizio sanitario nazionale e concorsi relativi alle scuole di ogni ordine e grado (personale docente e ATA) di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione*;

- Demanio e patrimonio, comprese le concessioni;
- Elezioni regionali, provinciali e comunali;
- Edilizia e urbanistica;
- Energia, fonti rinnovabili;
- Lavoro e politiche sociali;
- Rappresentanze professionali di categoria;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato;
- Sanità (Servizio Sanitario Nazionale, Farmacie)
- Atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali minori non compresi in materie specifiche (in via residuale, solo ove non sia possibile collocare la causa in nessuna delle tipologie specifiche).

I ricorsi accessori (accesso, silenzio ecc.) sono di competenza della sezione alla quale appartiene la materia relativa.

Nel caso di impugnazione con un unico ricorso di provvedimenti emessi da Enti o Organi diversi o di conflitto di ripartizione fra i criteri della Autorità emanante e della materia, la competenza va attribuita tenendo conto della materia su cui verte il ricorso.

In caso di conflitto in materia soggetta a rito speciale prevale la assegnazione secondo il criterio della materia rientrante in tale rito.

I procedimenti giurisdizionali concernenti nuove, eventuali materie saranno ripartiti fra le sezioni dal Presidente, secondo le esigenze di distribuzione del carico di lavoro, che, opportunamente monitorate, richiedano interventi di riequilibrio.

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Sezione Seconda, agli altri magistrati del TAR, al Segretario Generale dott. ssa Maria Teresa Greci, al personale amministrativo e di curarne l'invio al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e la pubblicazione all'albo dell'ufficio e sul sito internet della Giustizia Amministrativa sezione di Bologna.

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Carpentieri